SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 916-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BONIVER MARGHERITA)

Comunicata alla Presidenza il 7 agosto 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione all'Accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua esecuzione

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 maggio 1980
(V. *Stampato n.* **681**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro dei Trasporti

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 maggio 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR) — al quale l'Italia è autorizzata ad aderire con il disegno di legge in esame — rappresenta un ulteriore passo sulla via di una regolamentazione della cui necessità ci si era resi conto, in sede internazionale, già dagli inizi del secolo.

Data dal 1909 infatti la prima convenzione sulla materia. Nel 1928, l'Italia ha ratificato le convenzioni di Parigi del 1926. Nel 1931 veniva stipulata la prima convenzione sull'unificazione della segnaletica stradale e successivamente nel 1949 a Ginevra, sotto l'egida dell'ONU — abrogate le convenzioni del 1926 — venivano adottati alcuni atti internazionali, tra cui l'Atto finale delle conferenza sui trasporti stradali, una Convenzione sulla circolazione, e un Protocollo relativo alla segnaletica. Nel 1950, i Paesi membri della Convenzione di Ginevra integravano con un'altra serie di atti quelli del 1949, in particolare con la Dichiarazione sulla costruzione di grandi strade di traffico internazionale. Vent'anni dopo, la Commissione economica per l'Europa decideva di rivedere la Dichiarazione. Il lavoro di revisione ha trovato il suo sbocco nel presente Accordo che si prefigge di coordinare i programmi di costruzioni stradali per ottenere:

1) un sistema integrato a griglia di grandi strade di riferimento e di orientamento generale sugli assi nord-sud, est-ovest;

2) programmi coordinati per la costruzione di tali strade;

3) l'uniformazione della segnaletica;

4) l'installazione di alcuni dispositivi di sicurezza;

5) la soluzione dei problemi di inserimento delle grandi strade nel paesaggio;

6) il coordinamento dei servizi di soccorso stradale.

È dunque di notevole rilevanza l'adesione dell'Italia al presente Accordo, anche per incrementare il flusso sia turistico che commerciale.

Si aggiunga che, certamente, dall'Accordo trarranno beneficio le imprese italiane che gareggiano negli appalti internazionali.

Per le suesposte ragioni, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in esame.

BONIVER Margherita, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore FOSSON)

9 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Con decreti del Ministro dei lavori pubblici saranno aggiornati gli itinerari e la classificazione di tronchi di strade od autostrade, in armonia con gli interventi strutturali che potranno essere realizzati nell'ambito dei capisaldi indicati nell'allegato I dell'Accordo di cui all'articolo 1.